

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

Nel mese di giugno sono entrate in vigore alcune norme europee che vanno ad innovare la classificazione dei rifiuti.

In particolare si tratta dei seguenti provvedimenti:

- **Decisione 955/2014** Ce che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce tre nuovi codici cer (fanghi rossi, mercurio metallico, mercurio stabilizzato) e riscrive l'introduzione all'Elenco dei rifiuti, andando così a sostituire interamente l'Allegato D di cui alla Parte IV sui rifiuti del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/06);
- **Regolamento (UE) 1357/14** che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15.

Va sottolineato che le norme UE, così come l'eventuale Decreto Ministeriale annunciato (vd. oltre), non prevedono un periodo transitorio e quindi non sarà possibile classificare i rifiuti con le vecchie caratteristiche già a partire da giugno, con possibili difficoltà per tutti le imprese coinvolte nella produzione, trasporto, gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti. Tale criticità – rappresentata al ministero dalle organizzazioni di impresa fra cui Confesercenti– suggerisce di considerare le prime settimane di applicazione “ad elevato grado di sperimentabilità”; il Ministero si è detto pronto a recepire prontamente le relative segnalazioni.

La nuova disciplina

Ricordiamo che i riferimenti principali della codifica dei rifiuti riportati dai citati provvedimenti europei rimangono sostanzialmente invariati:

- se al rifiuto va attribuito un codice CER cosiddetto “assoluto”, il rifiuto risulterà pericoloso se contrassegnato da un asterisco o non pericoloso (senza asterisco);
- solo per i rifiuti ai quali vanno attribuiti codici CER cosiddetti “a specchio”, le caratteristiche di pericolo dagli stessi eventualmente possedute determinano la loro classificazione come pericolosi;
- per i rifiuti con codice “assoluto” asteriscato va comunque verificato quali caratteristiche di pericolo possiedano.

Per verificare la nuova classificazione dei rifiuti occorre ricordare che non vi è una diretta trasposizione fra le “vecchie” caratteristiche di pericolo (identificate con i codici H) e le “nuove” caratteristiche di pericolo, inoltre il nuovo Regolamento (UE) n. 1357/2014 identifica chiaramente le frasi di pericolo attribuite alle singole sostanze che, se presenti nel rifiuto in concentrazione superiore alle corrispondenti soglie, determinano la qualificazione del rifiuto stesso come pericoloso, ove si tratti di un rifiuto con codice “a specchio”. Ad ogni modo, l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata anche ove si tratti di un rifiuto con codice “assoluto” asteriscato.

Ricordiamo che i rifiuti a volte sono costituiti da miscele delle sostanze che entrano in gioco nel ciclo produttivo e rimangono, in tracce o in quantità anche più o meno importanti, negli scarti di produzione. Al fine di attribuire la corretta caratteristica di pericolo al rifiuto, occorre conoscere le caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto che lo costituiscono o lo contaminano, ma ciò non è sufficiente per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. Questo, infatti, acquisisce delle specifiche caratteristiche di pericolo, codificate dal

Regolamento (UE) n. 1357/2014 con i codici HP, che vengono attribuiti in funzione della presenza, in determinate condizioni o al di sopra di individuate soglie percentuali, di determinate sostanze, definite con specifiche caratteristiche di pericolo (frasi H) secondo il Regolamento CLP.

Risulterebbero in corso di redazione da parte di ISPRA delle linee tecniche d'indirizzo riguardanti la comparazione delle vecchie classi di pericolo H con le nuove classi HP e le relative modalità di svolgimento delle analisi di laboratorio, anche se non si possono fare previsioni circa i tempi di emanazione.

I produttori ed i detentori dei rifiuti, quindi, debbono provvedere a riclassificare, o, quanto meno, a riverificare la classificazione dei rifiuti che producono o detengono, secondo le modalità più confacenti alla situazione e sulla base della conoscenza del processo e delle sostanze presenti tenendo conto:

- dei rapporti delle analisi già eseguite;
- delle schede dati di sicurezza delle sostanze introdotte nel ciclo produttivo, ovvero, in assenza, delle schede di sicurezza che presentano la doppia classificazione delle sostanze (secondo la Direttiva 67/548/CE, con le frasi R, e secondo il Regolamento CLP, con le frasi H);
- della classificazione delle sostanze messa a disposizione dalla banca dati dell'Istituto Superiore di Sanità all'indirizzo <http://www.iss.it/dbsp/>.

Risulterà comunque sempre inevitabile provvedere ad una nuova analisi chimica di laboratorio del rifiuto se nell'analisi eseguita prima non sono state ricercate tutte le sostanze pericolose pertinenti potenzialmente presenti come indicate dal Regolamento CLP.

Si precisa nuovamente che non vi è corrispondenza diretta tra le vecchie caratteristiche H e le nuove HP, salvo che per l'attribuzione della caratteristica ecotossico, che resta assolutamente invariata: tutti i rifiuti già qualificati ecotossici resteranno tali, ma dovrà essere indicata la caratteristica HP14 e non più H14; non altrettanto vale per altre caratteristiche di pericolo, per le quali è necessaria un'effettiva verifica. Le norme comunitarie da applicarsi da giugno 2015, non prevedono alcun periodo transitorio di prima applicazione.

Per certe tipologie di rifiuti può essere utile un confronto preventivo con il gestore cui si intende conferirli anche se occorre ricordare e sottolineare che compete sempre al produttore di rifiuti la corretta classificazione e caratterizzazione degli stessi.

SISTRI

Per quanto riguarda SISTRI – **ovviamente questa parte interessa solo le imprese obbligate alla iscrizione al sistema** - si ricorda che la sua compilazione, non è oggetto di sanzioni fino al 31 dicembre 2015; sul portale è stata pubblicata una procedura per la “conversione” delle giacenze che si risolve nello “scarico”, con causale “Riclassificazione”, dei rifiuti in giacenza con le caratterizzazioni vigenti all'epoca della presa in carico e nel corrispondente “ri-carico”, sempre con causale “Riclassificazione”, dei medesimi rifiuti, ma con la nuova caratterizzazione in vigore da giugno. Si tratta di una procedura complessa e macchinosa, che conferma per l'ennesima volta l'inadeguatezza di SISTRI a sostituire gli attuali adempimenti cartacei di registri e formulari.

Informazioni più dettagliate verranno fornite appena sarà disponibile il testo del decreto ministeriale preannunciato.